

## STATUTO

### Art. 1

- a) A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana degli art. 36/37/38 del Codice Civile e dell'art. 23 della legge n. 93 del 25/03/1983, si è liberamente costituito nell'ambito della Università degli Studi di Catania la Associazione Dopolavoristica Dipendenti Università Catania (A.D.D.U.C.), con sede in Tremestieri Etneo (CT), Via Vittorio Emanuele Orlando, 30.
- b) Il presente Statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D.Lgs 117/2017 e, nelle more della loro applicazione, tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/2000. Di conseguenza assume la veste di Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione di Promozione Sociale (APS) in virtù di questa caratteristica, con la iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o ad un albo APS già esistente, l'acronimo APS sarà parte integrante del nome della associazione.
- c) La Associazione, che è apolitica e aconfessionale, opera senza limiti di durata.
- d) La Associazione è affiliata all'ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari).
- e) La Associazione può aderire ad associazioni e/o federazioni di secondo livello che abbiano uno statuto conforme agli scopi sociali della stessa.

### Art. 2

#### Principi e Scopi generali della Associazione

- a) La Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017 ed in particolare:
  - Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale.
  - Promuovere e organizzare attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
  - Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche.
  - Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
  - Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i Soci.
- b) Per tali scopi ed attività la Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

- c) La Associazione può partecipare ad iniziative dell'associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altri Circoli Aziendali e territoriali lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio.
- d) La Associazione ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del Tempo Libero. La Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinate e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti che debbono essere assicurati.
- e) La Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

### **Art. 3**

#### **Caratteristiche della Associazione**

- a) La Associazione è un Istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e solidaristici, è amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci.
- b) La Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate in gruppi di interesse e in sede distaccate sul territorio nazionale.
- c) La Associazione può svolgere attività: di spaccio di prodotti dell'azienda esclusivamente ai Soci, anche commerciali, complementari alle iniziative primarie della Associazione.
- d) Le sezioni specializzate, le associazioni, i gruppi di interesse e gli altri organismi in cui si articola la Associazione possono anche operare attraverso un ampio rapporto di collaborazione con l'associazionismo democratico presente sul territorio.
- e) I compiti, le responsabilità, le norme di funzionamento degli altri organismi in cui si articola la Associazione sono stabiliti da appositi regolamenti o statuti tenendo conto delle normative vigenti.

### **Art. 4**

#### **Soci della Associazione**

- a) Possono essere Soci della Associazione tutti i lavoratori dipendenti e i lavoratori in quiescenza dell'Università degli Studi di Catania, e tutte le persone che, condividendone gli scopi statutari, ne fanno richiesta. Questi ultimi acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi della Associazione con il pagamento della relativa quota sociale.
- b) Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni.
- c) È facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro sessanta giorni contro l'avverso al Collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio Sindacale.

- d) Tutti i Soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- e) Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:
- Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione.
  - Partecipare alle manifestazioni promosse dalla Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.
  - Esaminare i libri sociali.
- f) Possono partecipare alle attività della Associazione i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.
- g) Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 148 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti alla Associazione, secondo le modalità previste nel presente Statuto.
- h) I Soci sono tenuti:
- Al pagamento della quota associativa periodicamente stabilita dall'Assemblea dei Soci.
  - All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
  - A tenere un contegno decoroso all'interno delle strutture della Associazione.
- i) Fermi restando i diritti e doveri gli associati che abbiano compiuto la maggiore età in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I Soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

## **Art. 5**

### **Organi della Associazione**

Gli organi della Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio Sindacale
- Il Collegio dei Probiviri

## **Art. 6**

### **L'Assemblea**

- a) L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e ancora in forza.
- b) L'Assemblea può essere aperta ai familiari dei Soci, alle forze sociali ed agli operatori culturali che hanno facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative ma non hanno diritto di voto.
- c) L'Assemblea ordinaria dei Soci:
  - Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - Nomina e revoca i revisori dei conti quando previsti;
  - Approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
  - Approva il bilancio preventivo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
  - Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - Delibera sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza;
  - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- d) L'Assemblea straordinaria dei Soci:
  - Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
  - Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione:
- e) In prima convocazione l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.
- f) In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
- g) In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
- h) La seconda convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, deve avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.
- i) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo della base sociale e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, in questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta.
- j) La convocazione deve essere comunicata ai Soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e unità staccate e sul sito dell'associazione specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.
- k) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.

- l) Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei Soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali della Associazione per almeno dieci giorni successivi alla data dell'assemblea
- m) Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
- n) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione all'intero corpo sociale. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
- o) Il Presidente del Comitato Elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro quindici giorni il Comitato di Presidenza per la distribuzione delle cariche.
- p) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza di questi dal secondo e così via.
- q) Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

## **Art. 7**

### **Il Consiglio Direttivo**

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti fra i Soci ed elegge al suo interno ogni quattro anni, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario formano il Comitato di Presidenza.
- b) Il Consiglio Direttivo fissa la responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dalla Associazione per il conseguimento dei propri fini.
- c) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi della attività volontaria anche di Soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
- d) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.
- e) Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
- f) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo si intende decaduto.
- g) In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questo viene sostituito dal Socio primo dei non eletti in lista e così di seguito fino all'esaurimento della lista dei Soci votati. In mancanza di non eletti in lista, la sostituzione avviene tramite cooptazione operata dal Consiglio Direttivo. La ratifica dei consiglieri cooptati viene richiesta alla prima Assemblea dei soci utile.
- h) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato di Presidenza o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri o su richiesta del Collegio Sindacale; in quest'ultimo caso la convocazione va fatta mediante avviso scritto.

- i) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, il cui voto ha valore doppio in caso di parità.
- j) Il Consiglio Direttivo:
- È responsabile della gestione amministrativa.
  - Redige il bilancio consuntivo entro il 31 Marzo dell'anno seguente a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento.
  - Attua le deliberazioni dell'Assemblea.
  - Propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto.
  - Definisce i regolamenti degli Organismi in cui si articola la Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea.
  - Risponde in merito alle domande di coloro che intendono associarsi, in caso di non accoglienza della domanda la risposta deve pervenire all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevuta della domanda stessa.
  - Propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali.
  - Decide sull'ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta della Sezione interessata.
  - Decide le forme e le modalità di partecipazione della Associazione alle attività organizzate nell'ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei singoli cittadini.
- k) Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con pagine numerate.

## **Art. 8**

### **Il Presidente**

- a) Il Presidente:
- Rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati.
  - Convoca il Consiglio Direttivo.
  - Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
  - Stipula gli atti inerenti all'attività della Associazione.
- b) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalle elezioni di questi.
- c) Le consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

## **Art. 9**

### **Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente ed assume funzioni di vicario, in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

## **Art. 10**

### **Il Collegio Sindacale**

- a) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Per l'elezione del Collegio Sindacale si attuano le stesse norme previste per il Consiglio Direttivo.
- b) Il Collegio ha il compito di:
  - Verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili.
  - Esaminare e di controllare il conto consuntivo.
  - Redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea.
  - Controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.
- c) Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente.

## **Art. 11**

### **Il Collegio dei Proviviri**

- a) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i Soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Proviviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
- b) Tutti i Soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Proviviri in relazione all'attività della Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
- c) Le decisioni del Collegio dei Proviviri devono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.
- d) Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Proviviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio Sindacale.
- e) Il Collegio dei Proviviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

## **Art. 12**

### **Il Segretario**

- a) Il Segretario attende alle funzioni amministrative e svolge funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio Direttivo.
- b) Redige il verbale delle riunioni, aggiorna il libro soci e tiene in custodia i libri sociali.

## **Art. 13**

### **Il Tesoriere**

Il Tesoriere:

- Tiene aggiornata le contabilità e i libri sociali.
- Tiene la gestione di Cassa della Associazione.
- Cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie.
- Propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria della Associazione.
- Cura la stesura dei bilanci consuntivo/preventivo/sociale della Associazione.

## **Art. 14**

### **Pagamenti**

Sono autorizzati alla firma dei mandati di pagamento:

- Il Presidente.
- Il Tesoriere.

## **Art. 15**

### **Dimissioni**

- a) I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento.
- b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni devono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
- c) Le dimissioni da membro del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri devono essere inviate al Collegio di appartenenza e al Consiglio Direttivo.

## **Art. 16**

### **Gratuità degli incarichi**

- a) Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri, degli Organi delle sezioni, delle Associazioni, delle Società e dei Gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria, sono completamente gratuiti. Eventuali rimborsi spese, devono essere concordati preventivamente e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio della Associazione.
- b) Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.



## **Art. 17**

### **Patrimonio**

- a) Il patrimonio sociale della Associazione è costituito da:
- Quote associative.
  - Contributi aziendali definiti contrattualmente tra le organizzazioni Sindacali dei lavoratori e quelle Aziendali.
  - Contributi pubblici.
  - Proventi delle manifestazioni e delle gestioni della Associazione.
  - Beni mobili e immobili di proprietà della Associazione.
  - Tutti gli altri contributi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.
  - Donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.
- b) Le somme si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante
- c) Tutte le quote associative periodicamente versate dai Soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- d) In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.
- e) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita della Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

## **Art. 18**

### **Esercizi Sociali**

- a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
- b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile successivo.
- c) Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## **Art. 19**

### **Modifiche Statutarie**

- a) Il presente Statuto può essere modificato previa decisione dell'Assemblea.
- b) Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

## **Art. 20**

### **Scioglimento della Associazione**

- a) Lo scioglimento della Associazione deve essere deciso dall'assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata e deliberata con il 75% degli associati.
- b) In caso di scioglimento per qualunque causa della Associazione, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro Unico Nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 21**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle normative vigenti in materia ed in particolare da quanto previsto dal Decreto Legge 117/2017